

COMUNIONE PINETA di ARENZANO

REGOLAMENTO di ATTUAZIONE

delle NORME di DISCIPLINA GENERALE, della CIRCOLAZIONE STRADALE e delle NORME DIVERSE (TITOLI XI – XII - XIII del REGOLAMENTO della COMUNIONE della PINETA di ARENZANO

approvato il 14 febbraio 1982)

DISPOSIZIONI GENERALI

- Il presente Regolamento di Attuazione è emanato per definire le prescrizioni contenute nei Titoli XI-XII-XIII, del Regolamento approvato dall'Assemblea della Comunione della Pineta di Arenzano tenutasi il 14 febbraio 1982.
- Tenuto presente il carattere di Comprensorio residenziale di particolare pregio paesaggistico, la tutela dei diritti e degli interessi collettivi, la difesa dell'ambiente e la salvaguardia della destinazione del Comprensorio, con il presente Regolamento di Attuazione, la Comunione intende disciplinare le norme comportamentali all'interno del Comprensorio della Pineta di Arenzano, individuando obblighi e divieti e determinando il regime sanzionatorio per le violazioni.
- Il testo di questo Regolamento di Attuazione dovrà essere reso pubblico mediante spedizione a tutti i Soci, pubblicazione sul sito internet della Comunione ed affissione nelle bacheche presso le guardiole; il Regolamento di Attuazione dovrà sempre essere consultabile presso gli Uffici della Comunione e presso le guardiole.
- Il presente Regolamento contiene:
n°34 articoli di prescrizione;
n°15 articoli relativi al controllo ed alla rilevazione delle violazioni;
n°10 articoli relativi alle sanzioni;

OBBLIGHI E DIVIETI – Disciplina generale

- Art.1. E' vietato turbare l'ambiente con rumori molesti di qualunque natura, a meno che ciò non sia dovuto a stato di necessità o pericolo.
- Art.2. E' vietato introdurre o tenere animali che non siano domestici o possano recare molestia, disturbo o pericolo.
- Art.3. I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio e i proprietari devono recare con sé la museruola da utilizzare in caso di potenziale pericolo.
- Art.4. E' vietato introdurre cani od altri animali nelle aree destinate a verde attrezzato ed in tutte le aree ove prevista apposita segnaletica di divieto.
- Art.5. E' vietato lasciare defecare i cani sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole e nelle aree a verde comuni; i detentori di cani sono obbligati a munirsi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli stessi animali nel corso delle passeggiate, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle aree a verde comuni.
- Art.6. E' vietato detenere od immagazzinare materiali o sostanze tossiche, nocive, esplosive, infiammabili, non adeguatamente protette e custodite.
- Art.7. E' vietata l'accensione di fuochi di ogni genere ed in particolare per l'incenerimento di residui vegetali o di altra provenienza.
- Art.8. E' vietato arrecare disturbo con schiamazzi, suoni, canti, sirene di allarmi. In particolare nelle ore notturne (22-8) è assolutamente proibito mettere in atto situazioni che possano produrre molestia alla collettività o al vicinato, salvo avere preventivamente ottenuto precisa autorizzazione dai medesimi.

Art.9. E' vietato arrecare disturbo con rumori prodotti da macchine, motori, utensili da lavoro. L'uso di tagliaerba, tosasiepi e decespugliatori dovrà essere limitato ai seguenti orari: (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30); in particolare per i cantieri edili e per tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di macchinari rumorosi deve essere assolutamente rispettato quanto previsto dal Regolamento Acustico Comunale di Arenzano.

Art.10. In caso di intervento agli immobili per manutenzione straordinaria, ristrutturazione o di nuove costruzioni, il Committente è obbligato a presentare all'Amministrazione della Comunità la documentazione autorizzativa ottenuta dal Comune di Arenzano e ad indicare l'impresa esecutrice dei lavori onde poter ottenere i permessi di accesso all'interno del Comprensorio.

Art.11. E' vietato occupare anche temporaneamente la sede stradale o i marciapiedi per il deposito di materiali o mezzi da lavoro; qualunque intervento che interessi manufatti di proprietà comune dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte degli Uffici della Comunità.

Art.12. I lavori edili che interessano il transito o l'occupazione della sede stradale con mezzi d'opera o di trasporto di peso complessivo superiore a q 120, devono essere sospesi nel periodo 15 luglio – 30 agosto. Salvo deroga per casi particolari da verificarsi di volta in volta.

Circolazione stradale

Per quanto attiene alle norme di comportamento che regolano la circolazione all'interno del Comprensorio, sono pienamente applicate quelle previste dal Codice della Strada, ma ciò solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilità civile e/o penale, non potendosi applicare le disposizioni sanzionatorie di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285. Gli articoli seguenti definiscono gli obblighi ed i divieti per i quali è previsto un regime sanzionatorio interno.

Art.13. La velocità massima dei veicoli è di 30 chilometri orari.

Art.14. In prossimità dei dossi di rallentamento e degli attraversamenti pedonali rialzati, la velocità deve essere ulteriormente limitata come da apposita segnaletica.

Art.15. E' vietato il sorpasso su tutte le strade del Comprensorio, salvo nei tratti ove espressamente segnalato.

Art.16. E' vietata la sosta o la fermata sulle strade del Comprensorio in modo tale

- da intralciare anche parzialmente la circolazione,
- da limitare anche parzialmente la visibilità nei pressi di curve, dossi, incroci, passi carrabili,
- da ostacolare l'uso delle bocche antincendio, quadri elettrici, gas ed altre utenze;
- da ostacolare il ritiro dei rifiuti solidi urbani o vegetali.

Art.17. E' vietata la sosta o la fermata di veicoli non autorizzati nei parcheggi riservati alle operazioni di carico e scarico merci e in quelli riservati ai disabili

Art.18. E' vietato l'uso di segnalazioni acustiche, salvo nei casi di immediato pericolo.

Art.19. E' vietato utilizzare i parcheggi autorizzati su aree comuni quale deposito di autovetture, camper, roulotte, furgoni, autocarri, carrelli di traino.

Art.20. E' vietato occupare i marciapiedi con veicoli, procurando intralcio al regolare utilizzo da parte dei pedoni.

- Art.21. I pedoni devono sempre utilizzare i marciapiedi, ove presenti, e devono sempre utilizzare gli appositi passaggi pedonali per gli attraversamenti stradali.
- Art.22. Per Il transito di autocarri o altri mezzi di peso complessivo superiore a q 120 sarà sempre necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunione a fronte di un'oblazione determinata dal Consiglio Direttivo.

Norme diverse

- Art.23. E' vietato riversare sulle strade detriti o acque di scarico; in particolare le acque piovane dovranno essere convogliate e canalizzate, dopo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della Comunione, nelle tubazioni comuni esistenti sotto la sede stradale.
- Art.24. E' tassativamente vietato abbandonare sulle strade, marciapiedi ed aree comuni rifiuti di qualsiasi genere quali in via indicativa e non limitativa rifiuti vegetali, materassi, elettrodomestici, mobili, macerie edili ecc..
- Art.25. L'apertura di varchi pedonali o carrabili dai lotti di proprietà verso le strade del Compensorio o comunque verso le proprietà comuni è ammessa previa autorizzazione dell'Amministrazione della Comunione.
- Art.26. E' vietato danneggiare le cose comuni; i responsabili, oltre al rimborso del danno cagionato, verranno sanzionati ed eventualmente denunciati alla Pubblica Autorità.
- Art.27. E' vietata la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o le zone comuni del Compensorio.
- Art.28. I proprietari dei terreni confinanti con le strade, i marciapiedi e le zone comuni, sono obbligati a curare e mantenere le siepi e gli alberi in modo da evitare danneggiamenti alle strade o restringimenti delle stesse. L'inosservanza a quanto obbligato comporta l'esecuzione coattiva delle opere da parte dell'Amministrazione della Comunione con addebito delle spese ai proprietari negligenti.
- Art.29. E' fatto obbligo di mantenere costantemente chiusi tutti gli accessi pedonali al Compensorio che possono essere utilizzati con le apposite chiavi rilasciate dall'Amministrazione della Comunione.
- Art.30. E' fatto obbligo di aggiornare costantemente i contrassegni identificativi degli automezzi per facilitare il riconoscimento presso le guardiole di ingresso. Qualora non fosse in possesso del contrassegno, il conducente è obbligato a fermarsi per il riconoscimento personale onde ottenere l'autorizzazione all'accesso entro il Compensorio. In caso di cessione dell'automezzo, il titolare è obbligato a riconsegnare il contrassegno relativo all'automezzo alienato.
- Art.31. I Soci sono obbligati a richiedere l'emissione di contrassegni temporanei per inquilini, ospiti, personale dipendente o a richiedere l'autorizzazione per prestatori d'opera occasionali. Le modalità di rilascio dei contrassegni sono a disposizione presso l'Amministrazione della Comunione.
- Art.32. In caso di furto o smarrimento di contrassegni, chiavi per gli accessi pedonali, radiocomandi per gli accessi carrabili, il titolare è obbligato ad effettuare immediata segnalazione all'Amministrazione della Comunione.
- Art.33. Si raccomanda ai Soci di far rispettare tassativamente gli orari di accesso / uscita alle imprese che eseguono lavori per loro conto (dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30).

CONTROLLO E RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

- Art.34. Il personale addetto alla vigilanza nel Comprensorio (Guardie Giurate, da ora indicato come P.V.) è incaricato di prendere tutti i provvedimenti consentiti e necessari al regolare procedere della circolazione veicolare e pedonale, al rispetto delle norme di igiene e di disciplina generale in ottemperanza alle prescrizioni del presente Regolamento di Attuazione, inclusa la possibilità di interdire l'accesso ed il movimento a chiunque risulti estraneo e comunque senza autorizzazione. Pertanto, per ogni infrazione rilevata, il P.V., accertata l'inazione del responsabile, redigerà rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio, ove previsto, da parte dell'Amministrazione della Comunità. Ove necessario, richiederà l'intervento delle Forze dell'Ordine competenti.
- Art.35. Artt. 1, 8, 9 - Qualora al P.V. venisse richiesto intervento per particolari rumori molesti, lo stesso dovrà verificarne la provenienza, la causa ed il responsabile; dovrà quindi invitare il responsabile all'immediata interruzione del rumore ed, in caso di inazione, dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. In ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento.
- Art.36. Artt. 2, 3, 4, 5 - Il P.V. dovrà invitare tutti i proprietari di cani al rispetto delle prescrizioni con particolare riferimento alla conduzione degli animali con guinzaglio e museruola (quando necessario), al divieto di accesso alle aree a verde e soprattutto alla raccolta delle deiezioni animali; in ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.
- Art.37. Art. 6 - Il P.V., riscontrata la presenza di materiali o sostanze tossiche, nocive, esplosive, infiammabili, non adeguatamente protette e custodite all'interno del Comprensorio, dovrà identificare il proprietario e redigere il rapporto di intervento per segnalazione agli organi competenti, da parte dell'Amministrazione della Comunità.
- Art.38. Art. 7 - Il P.V. dovrà identificare i responsabili di fuochi accesi all'interno del Comprensorio, invitando gli stessi ad estinguerli immediatamente ed in caso contrario a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e delle Guardie Forestali. In ogni caso dovrà essere redatto il rapporto di intervento.
- Art.39. Art.40 – Art. 10 – Il P.V. dovrà interdire l'accesso alle imprese che non avranno preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunità a seguito di regolare comunicazione di inizio lavori autorizzati dal Comune di Arenzano.
- Art.40. Art. 11 - Il P.V., riscontrata l'occupazione anche temporanea della sede stradale o dei marciapiedi a seguito del deposito di materiali o mezzi da lavoro o l'esecuzione di interventi che interessino manufatti di proprietà comune, dovrà richiedere ai responsabili l'esibizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione della Comunità; in caso di mancanza di detta autorizzazione, il P.V. farà immediatamente cessare i lavori e redigerà il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.
- Art.41. Art. 12 – Il P.V., nel periodo 15 luglio – 30 agosto dovrà interdire l'accesso per i lavori edili che interessano il transito o l'occupazione della sede stradale con mezzi d'opera o di trasporto di peso complessivo superiore a q. 120. L'Amministrazione della Comunità comunicherà con preciso ordine di servizio al P.V. eventuali autorizzazioni particolari. Il P.V. si occuperà della scorta.
- Art.42. Artt. 13, 14, 15, 18 – Il P.V. è tenuto ad intervenire, in caso di evidenti violazioni, ammonendo verbalmente i responsabili. In caso di abusi reiterati, il P.V. redigerà il rapporto di intervento per l'eventuale seguito sanzionatorio da parte dell'Amministrazione della Comunità.
- Art.43. Artt. 16, 17, 20 – In caso di sosta abusiva, il P.V. dovrà immediatamente identificare il responsabile, rintracciarlo ed invitarlo allo spostamento del veicolo; qualora non fosse possibile rintracciare il responsabile o lo stesso non volesse procedere allo spostamento del veicolo, il P.V. dovrà contestare la violazione, consegnando al responsabile o lasciando

presso il veicolo copia del verbale; identica copia del verbale dovrà essere trasmessa all'Amministrazione della Comunione per il seguito sanzionatorio. In dipendenza della pericolosità e dell'intralcio causati dalla sosta abusiva, il P.V. avviserà tempestivamente l'Amministrazione della Comunione per far richiedere l'intervento per la rimozione forzata del veicolo. Nel caso in cui l'Amministrazione della Comunione non fosse nelle condizioni di richiedere l'intervento (assenze, orari chiusura uffici, giorni festivi), il P.V. potrà, anche autonomamente, richiedere l'intervento per la rimozione forzata sempre in nome e per conto dell'Amministrazione della Comunione della Pineta, la quale in tutti i casi darà per rato e valido l'operato del P.V. stesso.

Art.44. Art. 19 – Il P.V. dovrà costantemente verificare la sosta dei veicoli nelle aree autorizzate; qualora un veicolo rimanesse in sosta oltre 30 giorni consecutivi e questo facesse presupporre che tale area è utilizzata come zona di deposito del mezzo, il P.V. dovrà rintracciare il proprietario affinché lo stesso proceda allo spostamento del veicolo; se non fosse possibile rintracciare il responsabile o lo stesso non volesse procedere allo spostamento del veicolo, il P.V. dovrà contestare la violazione, consegnando al responsabile o lasciando presso il veicolo copia del verbale; identica copia del verbale dovrà essere trasmessa all'Amministrazione della Comunione per il seguito sanzionatorio. In caso di particolare intralcio, il P.V. avviserà tempestivamente l'Amministrazione della Comunione per far richiedere l'intervento per la rimozione forzata del veicolo. Nel caso in cui l'Amministrazione della Comunione non fosse nelle condizioni di richiedere l'intervento (assenze, orari chiusura uffici, giorni festivi), il P.V. potrà, anche autonomamente, richiedere l'intervento per la rimozione forzata sempre in nome e per conto dell'Amministrazione della Comunione della Pineta, la quale in tutti i casi darà per rato e valido l'operato del P.V. stesso.

Art.45. Art. 22 - Il P.V. dovrà impedire l'accesso al Compensorio di autocarri o altri mezzi di peso complessivo superiore a q 120, sprovvisti di preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione della Comunione.

Art.46. Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 – Il P.V. dovrà redigere rapporto di intervento sul quale verranno segnalati abusi e violazioni e dovrà trasmetterlo all'Amministrazione della Comunione per la messa in atto delle misure necessarie.

Art.47. Artt. 31, 32 – Il P.V., in servizio presso le guardiole, dovrà, prima di acconsentire l'accesso, controllare la regolarità e la validità dei contrassegni esposti sui veicoli; in caso di contrassegno irregolare o scaduto, il P.V. dovrà ritirarlo ed invitare il titolare a regolarizzare la sua posizione presso l'Amministrazione della Comunione. Tutti coloro che fossero sprovvisti di contrassegno dovranno sempre essere identificati e saranno autorizzati all'accesso solo se ne saranno verificati il diritto e la destinazione.

SANZIONI

- Art.48. Le violazioni ai divieti ed obblighi stabiliti da questo Regolamento soggette a sanzionamento come indicato sopra sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie che saranno riscosse dall'Amministrazione della Comunità. Le somme incassate dalle sanzioni andranno ad integrare il fondo di riserva ed accantonamento pluriennale, destinato a far fronte a provvedimenti urgenti e imprevisti o ad opere particolarmente onerose (art. 60 - Regolamento Comunità).
- Art.49. La violazione dovrà sempre essere contestata dall'Amministrazione della Comunità mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il verbale di accertamento dovrà contenere l'indicazione di giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta, la sommaria descrizione del fatto e la citazione della norma violata; dovranno pure essere indicati i nominativi del P.V. ed eventuali testimoni presenti al fatto.
- Art.50. Qualora l'autore della violazione fosse un familiare, un ospite o comunque una persona che a diverso titolo fosse presente all'interno del Comprensorio a seguito di autorizzazione da parte di un Socio, la contestazione sarà sempre trasmessa al Socio titolare responsabile che è obbligato in solido al pagamento della somma dovuta.
- Art.51. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie potrà avvenire presso gli Uffici della Comunità con le normali modalità. In assenza di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata di contestazione, l'Amministrazione della Comunità addebiterà la somma della sanzione al conto spese di amministrazione del Socio responsabile.
- Art.52. E' possibile presentare ricorso avverso le sanzioni comminate; il ricorso dovrà essere proposto all'Amministrazione della Comunità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione.
- Art.53. I ricorsi saranno esaminati entro 30 giorni dalla ricezione dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le decisioni del Collegio saranno comunicate con apposito verbale.
- Art.54. L'importo delle sanzioni applicate sarà pari a quello delle sanzioni previste dal Comune di Arenzano per le medesime infrazioni. Si precisa, altresì, che in caso di rimozione forzata, oltre alla sanzione, sarà addebitato il costo per la rimozione e per la custodia.
- Art.55. Per la violazione delle disposizioni dell'Art.19 in caso di rimozione forzata, oltre alla sanzione, sarà addebitato il costo per la rimozione e per la custodia.
- Art.56. In ordine alle sanzioni previste per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, le stesse potranno essere integrate o modificate in funzione di variazioni della circolazione stessa o della segnaletica. Di dette modifiche ed integrazioni dovranno essere informati tutti i Soci ed i frequentatori del Comprensorio.
- Art.57. Norma transitoria. Tutte le norme previste da questo Regolamento di Attuazione, compreso il regime sanzionatorio, entreranno in vigore dal 1° Gennaio 2010.